

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 14/10/2010

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/30328-l-esame-sulla-ricevibilità-della-denuncia-presentata-al-mediatore-europeo>

Autore: Gallipoli Carmelo

L'esame sulla ricevibilità della denuncia presentata al mediatore europeo

L'esame sulla ricevibilità della denuncia presentata al mediatore europeo

a cura del dott. Gallipoli Carmelo

* * *

Il mediatore europeo è una figura istituzionale, introdotta nell'ordinamento dell'Unione europea dal Trattato di Maastricht del 1992, abilitata a ricevere le denunce di qualsiasi cittadino dell'Unione o di qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, e aventi ad oggetto casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione, salvo la Corte di giustizia¹ dell'Unione europea nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali².

Qualora il cittadino abbia presentato una denuncia al mediatore europeo, quest'ultimo ha l'obbligo di valutare, prima di dar corso alle relative indagini, se la denuncia risulti ricevibile, operando una valutazione³ non discrezionale, ma fondata su criteri oggettivi definiti dagli artt. 2 e 3 dello Statuto⁴. Anzitutto, nella denuncia devono figurare chiaramente l'oggetto della stessa e l'identità della persona che la presenta, precisando che quest'ultima può domandare che la denuncia venga esaminata confidenzialmente, ossia in maniera anonima. La denuncia deve essere presentata entro due anni a decorrere dalla data in cui i fatti che la giustificano sono portati a conoscenza del ricorrente. È, quindi, fissato un termine di prescrizione entro il quale il cittadino deve far valere il proprio diritto, in virtù del principio di certezza del diritto.

¹ Ai sensi dell'art. 19 TUE “la Corte di giustizia dell'Unione europea comprende la Corte di giustizia, il Tribunale e i tribunali specializzati”.

² Così recita l'art. 228 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

³ A tal fine, il mediatore può sempre chiedere al cittadino di fornire ulteriori informazioni o documenti prima di prendere una decisione.

⁴ Decisione del Parlamento europeo concernente lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore, come modificata dalla Decisione del Parlamento europeo del 18 giugno 2008, in GU L 189 del 17 luglio 2008, p. 25.

La denuncia deve inoltre essere preceduta da passi amministrativi appropriati presso le istituzioni o gli organi (o gli organismi) interessati⁵. Quali siano tali passi amministrativi appropriati non è dato sapere. In buona sostanza, è possibile affermare che il cittadino, prima di rivolgersi al mediatore, deve prima di tutto contattare l'amministrazione interessata, mettendo quest'ultima in condizione di porre fine al caso di cattiva amministrazione, ed eventualmente di ripristinare la situazione *quo ante*, e solo in un secondo momento, qualora non abbia ricevuto una risposta entro un lasso di tempo ragionevole ovvero questa non risulti soddisfacente, può utilmente presentare la denuncia al mediatore. In altre parole, si ritiene che il cittadino, prima di rivolgersi al mediatore, deve mettere in grado l'amministrazione di porre fine al caso di cattiva amministrazione. Qualora l'amministrazione, infatti, attraverso un ravvedimento operoso, ponesse in essere tutti gli atti diretti ad eliminare il caso di cattiva amministrazione, il cittadino non avrebbe più interesse a presentare una denuncia al mediatore. E questo per salvaguardare un uso razionale delle risorse a disposizione. Ad esempio, nella causa 817/2008/BEH, un denunciante si rivolgeva al mediatore riferendo che le autorità olandesi effettuavano periodicamente controlli alle frontiere a Vetschau, sul confine tra Paesi Bassi e Germania, commettendo in tal modo una violazione intenzionale degli accordi di Schengen. Alla luce del fatto che il denunciante sembrava non aver ancora contattato la Commissione, la denuncia è stata considerata irricevibile in quanto non preceduta da passi amministrativi appropriati⁶.

Sempre con riguardo ai presupposti di ricevibilità, al mediatore può essere presentata una denuncia afferente ai rapporti di lavoro tra istituzioni e organi e i loro funzionari o altri agenti

⁵ Sul punto di veda F. CARRARINI e R. MASSIMO, *La tutela amministrativa dinanzi al Mediatore europeo*, in <http://www.giustizia-amministrativa.it>, p. 510.

⁶ In tale caso, il denunciante è stato informato del fatto che solo qualora la Commissione, dopo essere stata contattata, non avesse inviato una risposta entro un lasso di tempo ragionevole o se la sua risposta non fosse stata soddisfacente, egli avrebbe potuto inviare una nuova denuncia al mediatore.

soltanto se l'interessato ha esperito tutte le possibilità interne di domanda o ricorso amministrativo, e solo dopo che sono scaduti i termini fissati per la risposta da parte dell'autorità interessata⁷.

Terminata l'istruttoria preliminare, il mediatore procede alle indagini che ritiene giustificate. Ma ciò non è del tutto vero. Difatti, anche qualora la denuncia sia tecnicamente ricevibile, il mediatore può archiviare il caso se non vi siano sufficienti motivi per giustificare l'avvio di un'indagine. In altre parole, tutte le denunce ricevibili vengono studiate attentamente per capire se vi siano ragionevoli probabilità che un'indagine produca un risultato utile. In caso contrario, il caso viene archiviato per evitare di dare adito ad aspettative ingiustificate tra i denuncianti e per garantire un uso il più possibile ottimale delle risorse⁸. Infine, qualora una denuncia sia già stata trattata quale petizione dalla commissione per le petizioni del Parlamento europeo, generalmente non sussistono motivi per avviare un'indagine presso il mediatore, a meno che non vengano presentati nuovi ed ulteriori elementi.

⁷ Art. 3 dello Statuto del mediatore.

⁸ Relazione annuale del 2008 al Parlamento europeo.